

OGGETTO: Modifica del Decreto del Commissario ad Acta n. U00231 del 6.6.2013 avente ad oggetto *“Rilascio del titolo autorizzativo e di accreditamento istituzionale definitivo al Centro di Riabilitazione denominata “Villa Ardeatina Srl”, con sede legale in Via Ardeatina n. 304 - 00179 Roma, sede operativa in Via Mentore Maggini n. 51 – 00143 Roma (P.IVA 01084891009, codice fiscale 02598360580, codice struttura 120312).”* Rilascio dell’accreditamento istituzionale provvisorio al Centro Residenziale per le Cure Palliative – Hospice per n. 10 posti letto + n. 40 trattamenti domiciliari.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con la quale il Presidente della Regione Lazio Dott. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l’approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l’altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;
- la Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 e, in particolare, l’art. 2, commi da 73 a 80;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00368 del 31.10.2014;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00412 del 26.11.2014;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00257 del del 5.7.2017
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 5/6/2018 concernente *“Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto”* con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria al Dott. Renato Botti;

VISTI:

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00231 del 6.6.2013 avente ad oggetto *“Rilascio del titolo autorizzativo e di accreditamento istituzionale definitivo al Centro di Riabilitazione denominata “Villa Ardeatina Srl”, con sede legale in Via Ardeatina n. 304 - 00179 Roma, sede operativa in Via Mentore Maggini n. 51 – 00143 Roma (P.IVA 01084891009, codice fiscale 02598360580, codice struttura 120312).”*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00549 del 18.11.2015 avente ad oggetto *“Modifica del DCA n. U00231 del 6 giugno 2013, concernente “rilascio del titolo autorizzativo e di accreditamento istituzionale definitivo al Centro di Riabilitazione denominata ‘Villa Ardeatina Srl’, con sede legale in Via Ardeatina n. 304 - 00179 Roma, sede operativa in Via Mentore Maggini n. 51 – 00143 Roma (P.IVA 01084891009, codice fiscale 02598360580, codice struttura 120312)”. Variazione del Legale Rappresentante e del Direttore Tecnico.”*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00236 dell’8.7.2016 avente ad oggetto *“Società “Villa Ardeatina S.r.l.” (P.IVA 01084891009) con sede legale in via Ardeatina n. 304 - 00179 Roma. Autorizzazione all’esercizio per ampliamento funzionale e strutturale del presidio sanitario sito in via Mentore Maggini n. 51 – 00143 Roma. Integrazioni del DCA n. U00231 del 06.06.2013 e del DCA n. U00548 del 18.11.2015.”*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00459 del 26.10.2017 avente ad oggetto *“L.R. 4/2003 – R.R. n. 2/2007 – rimodulazione delle attività di riabilitazione territoriale per disabili fisici, psichici e sensoriali presso il presidio denominato “Villa Ardeatina”, sito in via Maggini,52, Roma, nel comprensorio della*

Asl Roma 2 , gestito dalla Società Villa Ardeatina S.r.l. (P.IVA 01084891009) sede legale via Ardeatina, 304, Roma e sostituzione del rappresentante legale della Società medesima.”;

RILEVATO che con i predetti provvedimenti la struttura è stata autorizzata all'esercizio e accreditata istituzionalmente per varie attività e, in particolare, per il caso di che trattasi, è stata autorizzata all'esercizio per:

CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE (HOSPICE)

- n. 10 posti letto + n. 40 trattamenti domiciliari

VISTA l'istanza del 28.9.2016, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 487993 del 30.9.2016, con la quale la Casa di Cura Villa Ardeatina ha chiesto l'accredito del Centro Residenziale per le Cure Palliative – Hospice per n. 10 posti letto + n. 40 trattamenti domiciliari;

PRESO ATTO che la documentazione prodotta risulta rispondente a quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per il rilascio dell'accredito istituzionale dell'attività sanitaria richiesta;

VISTE:

- la nota prot. n. 528114 del 21.10.2016 con la quale è stato chiesto alla competente Area regionale Cure Primarie di esprimere il parere di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza per le attività richieste dalla Casa di Cura Villa Ardeatina;
- la nota prot. n. 634541 del 13.12.2017 con la quale la competente Area regionale Cure Primarie ha comunicato il parere favorevole all'istanza di accredito del Centro Residenziale per le Cure Palliative – Hospice per n. 10 posti letto + n. 40 trattamenti domiciliari prodotta dalla Casa di Cura Villa Ardeatina;
- la nota prot. n. 651905 del 21.12.2017 con la quale è stato chiesto alla ASL RM2 di effettuare le previste verifiche sulla sussistenza presso la Casa di Cura dei requisiti minimi autorizzativi e quelli ulteriori di accredito del Centro Residenziale per le Cure Palliative – Hospice per n. 10 posti letto + n. 40 trattamenti domiciliari;
- la nota prot. n. 178927 del 31.10.2018, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 683586 del 31.10.2018, con la quale il Direttore Generale della ASL RM2 ha attestato che la struttura è in possesso dei requisiti minimi autorizzativi e quelli ulteriori di accredito del Centro Residenziale per le Cure Palliative – Hospice per n. 10 posti letto + n. 40 trattamenti domiciliari;

RITENUTO, pertanto:

- 1) di rilasciare l'accredito istituzionale provvisorio al Centro Residenziale per le Cure Palliative – Hospice per n. 10 posti letto + n. 40 trattamenti domiciliari presso la Casa di Cura Villa Ardeatina, gestita dalla Società Villa Ardeatina S.r.l., sita in Via Mentore Maggini, 51 – 00143 Roma;
- 2) di modificare il Decreto del Commissario ad Acta n. U00231 del 6.6.2013 come disposto al precedente punto;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa, che si intendono integralmente riportate di:

1) di rilasciare l'accredito istituzionale provvisorio al Centro Residenziale per le Cure Palliative – Hospice per n. 10 posti letto + n. 40 trattamenti domiciliari presso la Casa di Cura Villa Ardeatina, gestita dalla Società Villa Ardeatina S.r.l., sita in Via Mentore Maggini, 51 – 00143 Roma;

2) di modificare il Decreto del Commissario ad Acta n. U00231 del 6.6.2013 e s.m.i. come disposto al precedente punto;

Null'altro è variato rispetto a quanto disposto con il DCA n. U00231 del 6.6.2013 e s.m.i.

L'accreditamento istituzionale si intende rilasciato secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 502/ 1992 comma 7, dell'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/ 1992 e s.m.i. che recita: *"Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso"*.

Si da mandato, trascorsi sei mesi dal rilascio del presente provvedimento, ed entro i successivi 90 giorni, all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, di effettuare la verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume di attività svolti e della qualità dei risultati. L'eventuale verifica negativa comporterà la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al legale rappresentante della Società, alla Asl Rm/2 e al Comune di Roma.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati, finalizzati al rilascio del presente provvedimento, diversi da quelli rientranti nelle competenze della Regione Lazio, rimangono in capo agli enti, alle amministrazioni e agli organismi comunque denominati titolari del loro rilascio.

Il presente provvedimento, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva espressa della decadenza automatica ove le amministrazioni o gli enti diversi dalla Regione Lazio accertino, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legge, la non rispondenza della struttura, dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati alle disposizioni che disciplinano le materie oggetto del presente provvedimento.

Si richiama l'obbligo della struttura di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni che disciplinano la materia e, in particolare, a quelli disposti dalla L.R. n. 4/2003 e dai relativi provvedimenti regolamentari e amministrativi di attuazione che richiedono la preventiva autorizzazione regionale.

Si richiama l'obbligo dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio di vigilare sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento, secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

